

Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 17 Ottobre 2017

Oggetto: Osservazioni al DCO 663/2017/R/eel "Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso"

Osservazioni di carattere generale

Il dibattito sulla liberalizzazione dei mercati energetici che ha portato all'approvazione della Legge sulla Concorrenza ha finalmente richiamato l'attenzione del legislatore sulla necessità di un maggior controllo circa l'affidabilità degli operatori.

Come noto, anche di recente, il sistema energetico si è trovato a dover affrontare situazioni di "crisi" causate dalle condotte rischiose di alcuni operatori che si sono resi permanentemente inadempienti nei confronti delle proprie controparti contrattuali e dei gestori delle infrastrutture. In questo modo, hanno potuto alterare la concorrenza a valle in termini di offerte commerciali ai clienti finali, riservandosi indebiti vantaggi competitivi rispetto agli altri soggetti. L'assenza di un controllo all'accesso e di un monitoraggio continuativo, nonché l'utilizzo temerario di azioni legali spesso infondate e dilatorie, ha permesso infine ad alcuni di questi esercenti di continuare ad operare, circostanza che ha contribuito a creare situazioni di rilevante dissesto finanziario.

Per le ragioni sopra espresse, anche considerando il *trend* in ascesa nel segmento della vendita al dettaglio, la scrivente società concorda pienamente con le istituzioni circa la necessità di individuare dei requisiti efficaci per l'accesso ad un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, nonché per la permanenza al suo interno, che comunque non precludano il potenziale ingresso di nuovi entranti sul mercato. Parallelamente, auspichiamo che in tempi brevi si proceda alla revisione dei criteri previsti per l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale.

A tal riguardo, si nutrono tuttavia forti perplessità relativamente a quanto ipotizzato dal Regolatore nel documento per la consultazione in esame. Sotto alcuni profili, infatti, la proposta appare a nostro avviso "timida" nel definire requisiti sufficientemente stringenti e, soprattutto, nell'individuare i soggetti a cui applicarli. Per altri versi, sembra voler regolare in misura eccessiva i rapporti tra soggetti privati introducendo di fatto una graduatoria degli utenti sulla base di adempimenti già normati a garanzia del sistema, nonché "classi di affidabilità", anche definite attraverso indicatori non necessariamente dipendenti dagli operatori coinvolti.

Osservazioni di dettaglio

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione individuato?

Con particolare riferimento all'ambito di applicazione, riteniamo che l'Elenco, in linea con quanto previsto dalla Legge 124/2017, debba individuare i soggetti aventi titolo a prestare il servizio di fornitura di energia elettrica al cliente finale e, pertanto, le figure classificabili ai sensi della regolazione vigente quali "controparti commerciali".

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?

Concordiamo con l'Autorità circa le specifiche previste per i requisiti di solvibilità aziendale e di onorabilità *strictu sensu*. Con riferimento a quest'ultimo, riteniamo tuttavia opportuno che sia esplicitamente esteso sino al "beneficiario ultimo", così da evitare che l'interposizione di società di comodo consenta di fatto di eludere il disposto normativo. Ai fini dell'individuazione di tale soggetto potrebbero essere utilizzate le indicazioni fornite dall'ACER nelle Q&A relative alla REMIT.

Per quanto invece attiene al requisito di adeguatezza delle forme societarie, riteniamo che per tutte le aziende (eccezion fatta per quelle di diritto estero rispetto alle quali la proposta del Regolatore appare condivisibile) sia prevista la costituzione in forma di S.p.A, S.a.p.a. o S.r.l.. Inoltre, non ritenendo opportuno effettuare distinzioni tra società già operanti sul mercato e nuovi entranti, appare a nostro avviso necessario che tale requisito sia rispettato anche dalle prime, pur prevedendo un congruo termine per l'adeguamento in tal senso ai fini della permanenza nell'elenco.

Q4 Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.

Q5 Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.

Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

Q7 Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Pr quanto concerne i requisiti di natura finanziaria si ritiene opportuna l'introduzione di un valore del capitale sociale minimo che, per semplicità di gestione e, soprattutto, di monitoraggio, potrebbe essere individuato in misura fissa pari a 100.000 €.

Ad integrazione di ciò, riteniamo che il soggetto esercente la vendita al cliente finale debba essere

EVIVA S.p.A.

Sede legale ed operativa: Corso Venezia, 54 - 20121 Milano

C.F. e P.IVA 03338650173 - Cap. Soc. 17.000.000,00 euro int. vers. - R.l. Milano

Tel. +39 02 494912 - Fax +39 02 76018992 - www.evivaenergia.com - info@evivaenergia.com - Assistenza Clienti: Numero Verde 800 900 717

titolare del contratto di trasporto con riferimento ai POD che rifornisce. In tal modo, il sistema sarebbe tutelato dalla disciplina relativa alla puntualità dei pagamenti ed alle forme di garanzia previste dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica.

Non appare invece condivisibile la proposta del Regolatore relativa alla dipendenza di un ipotetico indicatore della solidità finanziaria di una controparte commerciale dal rispetto degli obblighi in materia di puntualità dei pagamenti da parte dei suoi UdD. In primo luogo, infatti, tale disciplina costituirebbe una duplicazione della regolazione in quanto tali fattispecie appaiono già ad oggi disciplinate dal Cade con la previsione di strumenti a tutela del sistema (quali l'adeguamento delle garanzie e, da ultimo, la risoluzione del contratto di trasporto). In secondo luogo, si evidenzia inoltre come il requisito di fatto introdotto per gli UdD, oltre a determinare una maggiore esposizione in termini reputazionali dei soggetti integrati rispetto alle sole controparti commerciali, non sarebbe necessariamente indicativo della capacità degli utenti di far fronte alle obbligazioni assunte. Potrebbe, infatti, verificarsi la condizione per cui un utente, generalmente puntuale nei pagamenti verso la generalità distributori con cui intrattiene rapporti, sia in ritardo nei confronti di alcuni di essi ma comunque, anche a fronte della maggiorazione delle garanzie, regolarizzi la sua posizione nelle tempistiche previste dal Cade.

Infine, nel caso in cui il Regolatore intendesse comunque introdurre il requisito della regolarità dei pagamenti, riterremmo necessario, per ragioni di equità, che fosse previsto il monitoraggio ed il rispetto di requisiti legati alla solvibilità delle controparti commerciali nei confronti dell'Utente del Dispacciamento così da garantire la stabilità di tutto il sistema.

Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro subattività indicate inerenti la commercializzazione?

Q12 Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?

Q13 Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?

Con particolare riferimento ai requisiti tecnici, si rilevano criticità rispetto alla sovrapposizione di quanto ipotizzato dal Regolatore con altre discipline esistenti, già comprensive di meccanismi di controllo degli eventuali inadempimenti degli operatori.

Entrando nel merito degli specifici indicatori tecnici, si rileva inoltre come l'indicatore di reclusività non sia rappresentativo della qualità del servizio offerto, in quanto non prende in considerazione l'esito della segnalazione, ma solo il numero di segnalazioni ricevute. Tale valore, inoltre, può essere influenzato da variabili esogene che non sono nel controllo del venditore (quali, ad esempio, disservizi causati da soggetti terzi) o ancora dal preminente utilizzo di alcuni canali di assistenza clienti rispetto ad altri. Non si comprende, altresì, perché l'Autorità intenda equiparare le richieste scritte di informazioni commerciali presentate dai clienti ai reclami, considerando la diversa natura degli stessi.

Relativamente al requisito delle tempistiche di gestione della morosità, si evidenzia come la sua introduzione comporterebbe l'avvio di una nuova raccolta dati, con tutte le complessità implementative del caso, in disaccordo con il principio quanto illustrato al paragrafo 3.4 del DCO in esame dal Regolatore stesso, e da noi condiviso.

Non si è infine in grado di esprimere osservazioni rispetto all'indicatore della "condotta

commerciale” anche in considerazione delle attività di puntuale definizione, ancora in corso, delle modalità implementative del portale di confrontabilità.

Anche alla luce di queste considerazioni, suggeriamo i seguenti requisiti di tipo tecnico, da considerarsi imprescindibili:

- pieno rispetto degli obblighi di *unbundling* di cui al TIUF;
- idoneità della struttura organizzativa (anche in termini di risorse umane e delle attività svolte negli ultimi tre anni, nonché in termini di esperienza lavorativa maturata dai componenti del Consiglio di amministrazione negli ultimi tre anni) a svolgere la complessa attività di vendita al dettaglio. Nel caso di società di più recente costituzione, il rispetto del requisito dovrebbe esser verificato in relazione alla struttura societaria controllante o al gruppo societario di appartenenza.

Q14 Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.

Come illustrato in precedenza riteniamo i requisiti alert identificati nel DCO in gran parte come non rappresentativi nonché ridondanti rispetto ad altre discipline già in essere e, pertanto, non condivisibili.

Non appare inoltre condivisibile la volontà di assegnare alle controparti commerciali classi di affidabilità – che, come evidenziato, potrebbero peraltro essere state causate da inadempienze di altri operatori della filiera o derivare da fattori esogeni al proprio operato. L'introduzione del c.d. “semaforo” sul sito web di ciascun esercente, oltre a distorcere le dinamiche concorrenziali del mercato libero, sortirebbe inoltre l'effetto di penalizzare le offerte via *web*, rispetto a quelle attuate attraverso altri canali commerciali. Per questi ultimi canali, d'altronde, la previsione sarebbe di difficile attuazione in considerazione della già ampia gamma di contenuti obbligatori da riportare nei *vocal order* del *teleselling* e, soprattutto, delle tempistiche necessarie per l'aggiornamento e la stampa della documentazione contrattuale utilizzata dalle reti fisiche di vendita.

Preme infine sottolineare come l'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura non debba assolutamente trasformarsi in uno strumento diverso, quale una classifica dei fornitori, come sembrerebbe invece delinearsi nelle ipotesi prospettate dal DCO in esame.

Q15 Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?

La proposta appare condivisibile.

Q16 Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

Sarebbe preferibile, vista la novità dello strumento, prevedere tempistiche più dilatate per i primi adempimenti di registrazione all'albo.

Q17 Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?

Non si rilevano particolari criticità al riguardo.

Q18 Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?

La proposta appare condivisibile.

Q19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il

rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?

Come espresso, riterremmo preferibile una modalità semplificata di esposizione delle controparti commerciali all'interno dell'albo. In altri termini, dovrebbe esser data evidenza della sola presenza o meno al suo interno. Tutte le fasi propedeutiche all'esclusione od all'ammissione, di natura istruttoria, dovrebbero avere più opportunamente, a nostro avviso, rilevanza interna al MiSE.

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

A nostro avviso sarebbe preferibile una procedura più snella di gestione dell'albo onde evitare che diventi un ulteriore adempimento gravoso per le società, principio che anche la stessa Autorità ha dichiarato di voler perseguire. In quest'ottica, come già espresso, andrebbe ad esempio eliminato il requisito relativo alla gestione della morosità.

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

In linea con quanto espresso rispetto ai requisiti alert, riteniamo che, a fronte dell'istruttoria da parte del MiSE, comunque considerando un termine congruo per la regolarizzazione della posizione dell'operatore, in caso di mancato rispetto dei requisiti imprescindibili la controparte commerciale non dovrebbe poter operare.

Q22 Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

In linea di principio esprimiamo la necessità che l'albo non diventi un contenitore ridondante rispetto ad ulteriori discipline in essere. Pertanto anche la disciplina sanzionatoria non dovrebbe trovare una duplicazione nella disciplina risultante dal procedimento consultivo in essere. L'Autorità già oggi ha il potere di escludere dal mercato soggetti che compiano gravi violazioni della normativa.

Si prega di considerare riservato il documento nella sua interezza.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono distinti saluti.

In fede


Gianluca Sessa
Responsabile Ufficio Regolazione

EVIVA S.p.A.

Sede legale ed operativa: Corso Venezia, 54 - 20121 Milano

C.F. e P.IVA 03338650173 - Cap. Soc. 17.000.000,00 euro int. vers. - R.I. Milano

Tel. +39 02 494912 - Fax +39 02 76018992 - www.evivaenergia.com - info@evivaenergia.com - Assistenza Clienti: Numero Verde 800 900 717